

**IVA**

---

***La detrazione IVA per il promotore finanziario: ora si può***

di Fabio Pauselli

Dal 1° gennaio 2013 i servizi di gestione dei portafogli individuali e le relative provvigioni di intermediazione non sono più esenti ai fini Iva. Questo è quanto emerge dalla [sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11](#), emessa dalla **Corte di Giustizia europea**.

Nello specifico la Corte europea, nel contenzioso che ha visto coinvolta la Deutsche Bank, ha sancito che i servizi di **gestione di portafogli individuali** non rientrano tra i **servizi esenti** previsti dalla Direttiva 2006/112/CE.

Tale modifica è stata recepita nel nostro ordinamento con la **Legge di Stabilità 2013** la quale ha espunto i suddetti servizi da quelli esenti da Iva ai sensi dell'**art. 10, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972**, con conseguente assoggettamento ad **aliquota ordinaria**. Considerato il mutato regime Iva per i servizi di gestione viene meno, di conseguenza, anche il regime di esenzione ai sensi dell'**art. 10, c.o 1, n.9) del D.P.R. n.633/1972** per le **prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione**.

Fino allo scorso anno la presenza totale o rilevante di provvigioni esenti non consentiva al promotore finanziario di **detrarre l'Iva** corrisposta sugli acquisti; con il mutato regime si apre uno **spiraglio positivo** in tal senso per tutti gli acquisti effettuati a partire dal 2013 con l'ulteriore possibilità, in sede di dichiarazione IVA, di ricorrere alla **rettifica della detrazione** dell'imposta corrisposta sugli **acquisti pregressi di beni ammortizzabili**.

Pertanto, dal 2013 i **promotori finanziari**:

- a) dovranno applicare l'Iva sulle fatture relative alle **provvigioni maturate** sui servizi di gestione dei portafogli individuali, senza più apporvi la marca da bollo da 2 euro (in precedenza 1,81 euro) per gli importi superiori a 77,47 euro;
- b) potranno **recuperare**, a seguito del mutamento normativo, l'**Iva corrisposta sui beni ammortizzabili acquistati** negli anni pregressi in cui permaneva una totale esenzione, **rettificandola in detrazione** con riferimento a tanti quinti dell'imposta mancanti al compimento del quinquennio (decennio in caso di beni immobili) dalla loro entrata in funzione;
- c) potranno detrarre l'Iva corrisposta sugli acquisti, ricorrendo anche al **pro-rata** nel caso, assai

diffuso, in cui percepiscano sia provvigioni esenti che imponibili.

Il passaggio dall'esenzione all'imponibilità potrebbe comportare delle problematiche a coloro che negli anni precedenti hanno optato per la **dispensa da adempimenti** ai sensi dell'**art. 36-bis, comma 1 del D.P.R. n.633/72**, considerato che tale opzione è **vincolante** per tre anni e inibisce totalmente il diritto alla detrazione.

Pertanto, alla luce del fatto che dal 2013 per molti promotori finanziari la detrazione diventa concretamente applicabile, sarà opportuno esercitare nella **dichiarazione IVA annuale 2014 la revoca della precedente opzione** e rinunciare alle suddette semplificazioni a condizione, tuttavia, che sia trascorso almeno un triennio.

Considerata l'esenzione totale degli anni pregressi è evidente che, ove ci si trovasse a fatturare operazioni attive imponibili **soltanto dal 2013**, l'Iva sugli acquisti potrà essere recuperata in sede di liquidazione annuale, dovendosi applicare in corso d'anno il **pro-rata provvisorio dell'anno precedente** (pari a zero).

In alternativa al pro-rata, ai sensi dell'**art. 36 del D.P.R. 633/1972**, i promotori che **contemporaneamente** effettuano attività esenti e attività imponibili potranno optare, a partire dal 1° gennaio 2013, per la **separazione dell'attività** ai fini Iva.

Tale opzione permette di detrarre l'imposta sugli **acquisti correlati alle provvigioni imponibili** mantenendone l'indetraibilità su quelli legati alle provvigioni esenti. Non è ammessa, invece, la detrazione sui beni non ammortizzabili acquistati e utilizzabili **promiscuamente** (nessuna limitazione appare intervenire per gli acquisti di servizi).

L'opzione ha una durata minima di **tre anni** e va indicata nel **quadro VO** della dichiarazione annuale. Nel caso di acquisto di beni ammortizzabili durante l'opzione, questa **non potrà essere revocata** fintanto non sia trascorso il termine per la rettifica della detrazione.